

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”**

**Piano di monitoraggio di contaminanti industriali e ambientali in alimenti non regolamentati. Anno 2025.**

**Il Dirigente Generale**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i.;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i.;

VISTE le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CEE) n.315/93 del Consiglio dell'8 febbraio 1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che detta norme di igiene dei prodotti alimentari e s.m.i.;

VISTO il Regolamento 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e s.m.i.;

VISTA la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 *“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”*;

VISTO l'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, inerente agli obblighi della Pubblica Amministrazione in materia di pubblicazione dei provvedimenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del

Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.P. Reg. n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 11 dicembre 2024, al Dott. Giacomo Scalzo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione del 23 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2022/1342 sul monitoraggio del mercurio nei pesci, nei crostacei e nei molluschi;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2019/1888 sul monitoraggio della presenza di acrilammide in determinati alimenti;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2018/464 relativa al monitoraggio di metalli e dello iodio nelle alghe marine, nelle alofite e nei prodotti a base di alghe marine;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2016/1111 relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2014/118 sul monitoraggio di tracce di retardanti di fiamma bromurati negli alimenti;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2022/1431 della Commissione relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2024/907 della Commissione del 22 marzo 2024 relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti;

VISTA la nota prot. 0002684-22/01/2025-DGISAN-MDS-P, con la quale il Ministero della Salute ha diramato alle Regioni e alle P.A., il Piano nazionale di monitoraggio di contaminanti industriali e ambientali in alimenti non regolamentati. Anno 2025;

CONSIDERATO che il Piano costituisce parte integrante del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027, approvato con D.A. n.276 dell'11/03/2024;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre la programmazione regionale per il monitoraggio di contaminanti industriali e ambientali in alimenti non regolamentati, anno 2025, che tenga conto degli indirizzi operativi contenuti nel Piano nazionale;

RITENUTO necessario procedere nel merito:

## DECRETA

### Articolo 1 (Il Piano)

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, è recepito il "Piano nazionale di monitoraggio di contaminanti industriali e ambientali in alimenti non regolamentati. Anno 2025" costituito dall'Allegato A (Piano nazionale), al cui contenuto si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto, e dalla

Tabella 1, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il piano si prefigge la raccolta armonizzata, a livello nazionale, di dati di campionamento e analisi di contaminanti industriali e ambientali non regolamentati ai fini dell'individuazione di rischi emergenti e al fine di definire eventuali limiti massimi, dovuti a contaminanti, in particolare quelli individuati dalle Raccomandazioni dell'UE di seguito elencate.

Il presente piano prende in considerazione le principali Raccomandazioni emanate dalla Commissione Europea per il monitoraggio dei contaminanti ambientali, industriali e da processo per alcune specifiche matrici alimentari, tenendo conto anche delle abitudini di consumo della popolazione e delle risultanze di precedenti monitoraggi che hanno evidenziato potenziali criticità.

Raccomandazione	Analita	Matrice
2022/1342/UE	MERCURIO e METILMERCURIO	Tonno/Pesce Spada
2019/1888/UE	ACRILAMMIDE	Chips vegetali Frutta a guscio tostata
2018/464/UE	IODIO	Alghe marine
2024/907/UE	NICHEL	Crema spalmabile a base di cioccolata e/o nocciole Bevande liquide a base di soya Prodotti a base di tofu
2014/118/UE	PBDE	Alici/acciughe
2022/1431/UE	PFAS	Latte bovino Alimenti per la prima infanzia

## **Articolo 2 (Attività di controllo e campionamento)**

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano nazionale (Allegato A), assicureranno una puntuale esecuzione dell'attività di monitoraggio.

Il programma di campionamento è eseguito, ognuno per le rispettive competenze, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), e dai Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) delle ASP della Sicilia.

Il totale dei campioni da prelevare e la loro distribuzione per coppia matrice alimentare/contaminante industriale e ambientale è riportata nella Tabella 1, allegata al presente decreto.

Le ASP, nell'esecuzione del Piano, avranno cura di garantire il rispetto del numero di campioni da prelevare e la correttezza della rendicontazione. Garantiscono, altresì, la compilazione in maniera puntuale e completa sia del verbale di prelevamento che del modello di conferimento del campione al laboratorio incaricato nel rispetto delle indicazioni riportate nel Piano nazionale.

## **Articolo 3 (Laboratorio incaricato)**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S. Sicilia), nella qualità di laboratorio ufficiale incaricato, assicurerà le analisi di laboratorio e la gestione del flusso dei dati analitici e la trasmissione degli stessi tramite il sistema NSIS RaDISAN secondo le indicazioni riportate nel Piano e nella linea guida del sistema RaDISAN.

Il laboratorio incaricato assicurerà le analisi anche avvalendosi, ai sensi dell'art.9, comma 5, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di altri laboratori appartenenti alla rete nazionale dei laboratori del controllo ufficiale.

## **Articolo 4**

### **(Modalità, tempistica e rendicontazione)**

Le ASP conferiranno i campioni prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale al laboratorio incaricato entro la prima decade del mese di dicembre dell'anno di riferimento.

L'IZS Sicilia inserirà i dati sul campionamento e sulle analisi, per ciascun campione, nel sistema nel sistema NSIS - RaDISAN secondo le indicazioni di cui alla linea guida del sistema RaDISAN.

La Regione – Servizio 7 “Sicurezza Alimentare” del Dipartimento A.S.O.E., al fine di rendere i dati disponibili al Ministero della Salute, procederà al controllo e alla validazione nel sistema NSIS - RaDISAN dei dati inseriti dal laboratorio ufficiale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **Articolo 5**

### **(Referente)**

Il referente regionale per l'attuazione del presente piano è:

– la Dirigente del Servizio 7 “Sicurezza Alimentare” - Dott.ssa Daniela Zora ([daniela.zora@regione.sicilia.it](mailto:daniela.zora@regione.sicilia.it) - 091.7079285);

## **Articolo 7**

### **(Pubblicità)**

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art.68, c.5, della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss. mm. ii., sul sito web istituzionale del Dipartimento A.S.O.E.

Palermo, 03/02/2025

Il Dirigente Generale  
\*(*Dott. Giacomo Scalzo*)

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”

## Allegato A

**Piano nazionale di monitoraggio di contaminanti industriali e ambientali in alimenti non regolamentati. Anno 2025**



## *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E  
DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

*Ex Ufficio 6*

## **PIANO NAZIONALE DI MONITORAGGIO DI CONTAMINANTI AMBIENTALI E INDUSTRIALI IN ALIMENTI NON REGOLAMENTATI**

**Anno 2025**

## Sommario

<b>1. Introduzione</b> .....	3
<b>2. Obiettivi del piano</b> .....	4
<b>3. Attuazione del piano</b> .....	4
<b>4. Articolazione del piano</b> .....	5
<b>5. Indicazioni per l'inserimento dei dati nel sistema informativo NSIS-RaDISAN</b> .....	11
<b>6. Referenti del piano</b> .....	11

## 1. Introduzione

Il regolamento CEE n. 315/1993 e s.m.i. all'art. 1 definisce il concetto di "contaminante" come ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell'imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all'ambiente. Lo stesso regolamento all'art. 2 stabilisce che un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene tali sostanze in quantitativi inaccettabili sotto l'aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico; indica la necessità di mantenere i contaminanti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere con le buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti.

Il regolamento 178/2002 nel considerando 50 dichiara che una migliore individuazione dei rischi emergenti potrebbe rivelarsi, a lungo termine, un fondamentale strumento di prevenzione a disposizione degli Stati membri e della Comunità nell'applicazione delle sue politiche. Occorre pertanto assegnare all'Autorità centrale un compito di raccolta di informazioni e di vigilanza, nonché di valutazione e di informazione circa i rischi emergenti, al fine di prevenirli.

Nello stesso regolamento, all'articolo 33, viene previsto che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), su mandato della CE, ha il compito di ricercare, raccogliere, confrontare, analizzare e sintetizzare dati scientifici e tecnici significativi nei settori di sua competenza e che gli Stati membri adottino disposizioni necessarie affinchè i dati che si raccolgono possano essere trasmessi all'EFSA. L'art. 34 dispone inoltre che l'EFSA deve stabilire procedure di sorveglianza per l'attività sistematica di ricerca, raccolta, confronto e analisi di informazioni e dati, ai fini dell'individuazione di rischi emergenti nei settori di sua competenza.

Dal momento che per alcune sostanze chimiche, presenti negli alimenti come presunti contaminanti, non sono ancora stati stabiliti limiti massimi di concentrazione ai sensi del Regolamento UE 2023/915, si evidenzia la necessità di avere a disposizione dati di occorrenza supportati dalle raccomandazioni della CE, dalle richieste dell'EFSA (call for data) e/o a seguito di decisioni condivise fra gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente sui vegetali, animali, alimenti e mangimi che assiste la CE.

In questo contesto si colloca il presente piano di monitoraggio, che rientra nelle "altre attività ufficiali" di controllo previste dall'art. 2 del regolamento UE n. 625/2017, volte al controllo dei contaminanti di origine ambientale, industriale e da processo negli alimenti non compresi nel regolamento UE 2023/915, e per i quali non ci sono raccomandazioni con livelli di azione/riferimento specifici da parte della Commissione Europea. In generale la distinzione tra "attività ufficiali" e quelle che sono definite "altre attività ufficiali" nel suddetto regolamento è importante perché si applicano norme e condizioni diverse. In particolare, l'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento UE 625/2017 specifica quali disposizioni si applichino anche ad altre attività ufficiali e quali disposizioni si applichino soltanto ai controlli ufficiali. Ad esempio, sebbene gli operatori abbiano diritto a una controperizia per quanto concerne il campionamento, l'analisi, la prova o la diagnosi eseguiti nel contesto dei controlli ufficiali (articolo 35), tale diritto non si estende al campionamento, all'analisi, alla prova o alla diagnosi eseguiti nel contesto di altre attività ufficiali.

La raccolta di tali dati e l'invio all'EFSA, ha un ruolo fondamentale al fine di poter valutare ed identificare un potenziale rischio per la salute (rischi emergenti). I monitoraggi conoscitivi, previsti da Raccomandazioni UE, permettono, infatti, di raccogliere dati di occorrenza, utili al fine di definire eventuali tenori massimi, per lo specifico contaminante e per specifici alimenti.

Il presente Piano è stato definito dall’Ufficio 6 della DGISAN insieme al Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per gli inquinanti organici persistenti alogenati presso I.Z.S. Abruzzo e Molise e il LNR per i metalli e i composti azotati negli alimenti presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e condiviso con le Autorità regionali e provinciali nell’ambito del Coordinamento tecnico interregionale interdisciplinare per la sicurezza alimentare

## 2. Obiettivi del piano

Il Piano fornisce indicazioni alle Autorità delle Regioni e delle Province autonome sulla pianificazione di attività sistematiche di ricerca, raccolta, confronto e analisi di informazioni e dati, ai fini dell’individuazione di rischi emergenti dovuti a contaminanti, in particolare quelli individuati da Raccomandazioni dell’UE.

Nello specifico, il piano fornisce indicazioni anche per sostanze chimiche in alimenti per i quali si sono evidenziati, negli scorsi anni, livelli di concentrazione tali da rappresentare potenziali rischi.

Queste indicazioni hanno lo scopo di migliorare il flusso di informazioni dalle Regioni e Province autonome all’Autorità centrale.

Tutti i dati raccolti derivanti dai piani di monitoraggio, da quest’anno, devono essere inseriti nel flusso 1881 del sistema informativo NSIS RADISAN.

I dati raccolti attraverso tale sistema informativo, come previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n.27, del 2 febbraio 2021 e s.m.i., elaborati dal Ministero con il supporto dei LNR, consentiranno la valutazione delle informazioni, la verifica del sistema di gestione dei controlli sull’intero territorio nazionale ed una eventuale ridefinizione delle attività di controllo, tenendo conto anche di aggiornamenti della normativa vigente e di eventuali Raccomandazioni dell’UE.

Il Ministero, provvederà a trasmetterli all’EFSA al fine di alimentare la Banca dati e supportare il percorso di valutazione del rischio di esposizione a livello europeo. Infine, per l’attuazione degli adempimenti previsti dai flussi informativi di sicurezza alimentare e veterinaria (Tavolo LEA), ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà rendicontare annualmente, i dati per i campioni assegnati relativi ai contaminanti di origine ambientale e industriale previsti dalle raccomandazioni UE riportati nel presente piano.

## 3. Attuazione del piano

In base alle norme vigenti, l’attuazione del Piano, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è così articolata:

- il Ministero coordina l’attività ed elabora, annualmente, le risultanze dei controlli;
- le Regioni e le Province Autonome programmano e coordinano le attività di monitoraggio sul territorio di loro competenza;
- le ASL programmano, coordinano ed espletano le attività di monitoraggio sul territorio di loro competenza;
- gli IIZZSS, le ARPA e i laboratori ASL designati quali laboratori ufficiali di riferimento, effettuano le analisi di laboratorio e inseriscono i dati del campionamento e analisi nel sistema informativo NSIS-Radisan;
- i LNR supportano il Ministero nel coordinamento, nella elaborazione delle risultanze dei controlli di monitoraggio e nella rivalutazione dei rischi;
- i LNR supportano i laboratori ufficiali per le attività analitiche;

- l'ISS valuta il rischio di esposizione ai contaminanti nella popolazione italiana, effettua una valutazione sulla base dei dati raccolti.

#### 4. Articolazione del piano

Il presente piano prende in considerazione le principali Raccomandazioni emanate dalla Commissione Europea per il monitoraggio dei contaminanti ambientali, industriali e da processo per alcune specifiche matrici alimentari, tenendo conto anche delle abitudini di consumo della popolazione e delle risultanze di precedenti monitoraggi che hanno evidenziato potenziali criticità.

**Ogni regione e provincia autonoma adempie al programma di campionamento, di seguito definito, sulla base dei metodi analitici, almeno validati, disponibili a livello locale e/o a livello nazionale** (“Le Autorità competenti inviano i campioni ai laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria competenza. I laboratori ufficiali operano in rete per garantire in ogni caso l'effettuazione delle analisi, prove o diagnosi. D. Lgs 27/2021, art. 9 comma 5).

Si fa presente che l'attività di monitoraggio, ha la finalità di raccogliere un numero consistente di dati e di avere a disposizione informazioni sempre maggiori da utilizzare nell'ambito della valutazione e della gestione del rischio e consente, altresì, di sostenere in modo adeguato, sulla base di evidenze documentate, la posizione dell'Italia nelle opportune sedi europee. Per tale motivo, finchè la Commissione europea non si pronuncia in merito ai Limiti massimi o ai Livelli di azione di alcuni contaminanti in determinate matrici alimentari, tali attività di monitoraggio possono proseguire anche oltre la data di scadenza raccomandata a livello UE.

Il numero minimo di campioni raccolti in seguito all'applicazione del presente piano di monitoraggio non può essere inferiore a 210. La ripartizione per Regioni/PA è stata definita sulla base della popolazione residente indicata dai dati ISTAT più recenti e della disponibilità delle metodiche analitiche da parte della rete dei laboratori.

**Per quanto riguarda i prodotti alimentari da campionare e i contaminanti da analizzare per il 2025, si è ritenuto di proseguire l'attività di monitoraggio intrapresa nel 2024, sulla base delle seguenti raccomandazioni per ciascuna delle quali, si è deciso di indirizzare il campionamento ad una specifica matrice alimentare in modo da concentrare i dati raccolti su coppie di contaminanti/matrici alimentari prestabilite e di particolare interesse al momento a livello nazionale ed europeo:**

- **RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/1342 SUL MONITORAGGIO DEL MERCURIO NEI PESCI, NEI CROSTACEI E NEI MOLLUSCHI**

Il 19 dicembre 2014, l'Autorità ha espresso una dichiarazione sui benefici del consumo di pesce/molluschi rispetto ai rischi del metilmercurio in essi contenuto nella quale ha concluso che, per fruire dei benefici del consumo di pesce associati a 1-4 porzioni di pesce alla settimana e proteggersi dalla tossicità per lo sviluppo neurologico del metilmercurio, il consumo di specie di pesci/molluschi con un elevato contenuto di mercurio dovrebbe essere limitato.

La maggior parte dei dati sulle occorrenze disponibili finora si riferisce al mercurio totale, per il quale Limiti Massimi sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 2023/915 nel muscolo di pesce, nei crostacei, nei molluschi bivalvi e negli integratori alimentari.

Poiché il metilmercurio è più tossico del mercurio inorganico, dovrebbero essere comunicati dati sulle occorrenze sia per il metilmercurio che per il mercurio totale nei campioni, al fine di aiutare a

calcolare il rapporto tra metilmercurio e mercurio totale in determinate specie di pesci. Ciò contribuirebbe a perfezionare le valutazioni dell'esposizione al mercurio negli alimenti e del relativo rischio.

**Sulla base di quanto riportato, per il 2025 si prevede per ciascuna Regione/PA di continuare la ricerca del mercurio e del metilmercurio esclusivamente su tonno o pesce spada sulla base di quanto riportato nelle tabelle 1 e 2.**

Il campionamento deve essere effettuato secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione. Per quel che riguarda il metilmercurio si fa presente che se il prodotto prelevato è un prodotto fresco deve essere congelato (-20°C) e mantenuta la catena del freddo durante il trasporto assicurandosi che non si verifichino cicli di congelamento/scongelamento/congelamento. Per gli altri prodotti va garantita la modalità di conservazione prevista dal produttore.

- **RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1888 SUL MONITORAGGIO DELLA PRESENZA DI ACRILAMMIDE IN DETERMINATI ALIMENTI**

Nella presente raccomandazione, al considerando (3) è riportato che non sono disponibili dati sufficienti riguardo alla presenza di acrilammide in determinati prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2158, malgrado gli obblighi di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento e i risultati dei controlli ufficiali effettuati. Non sono disponibili dati sufficienti neanche sulla presenza di acrilammide nei prodotti alimentari che non rientrano nell'ambito del regolamento (UE) 2017/2158, ma che potrebbero contenere tenori significativi di acrilammide e/o potrebbero contribuire in maniera rilevante all'esposizione alimentare all'acrilammide. Inoltre, al considerando (4) è dichiarato che al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, è opportuno che le autorità competenti e gli operatori del settore alimentare, nel quadro delle loro competenze e fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2017/2158 e dal regolamento (UE) n. 625/2017, monitorino la presenza di acrilammide in determinati alimenti per adottare possibili misure di gestione dei rischi che dovrebbero integrare quelle già previste dal sopracitato regolamento (UE) 2017/2158.

**Sulla base di tali premesse, e dell'elenco di matrici alimentari da monitorare, riportato in allegato alla raccomandazione, per il 2025 si predisponde di continuare la ricerca dei livelli di acrilammide su campioni di Chips vegetali e frutta a guscio tostata, per ciascuna Regione/PA secondo quanto riportato nelle tabelle 1 e 2.**

Il campionamento deve essere effettuato secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione.

- **RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/464 RELATIVA AL MONITORAGGIO DI METALLI E DELLO IODIO NELLE ALGHE MARINE, NELLE ALOFITE E NEI PRODOTTI A BASE DI ALGHE MARINE**

In tale Raccomandazione è previsto che dal momento che le alghe marine e le alofite assumono un'importanza sempre maggiore nelle abitudini di consumo di taluni consumatori dell'UE, sarebbe pertanto importante verificare in esse il contributo dell'arsenico (totale e inorganico), del cadmio, dello iodio, del piombo e del mercurio. Tale raccomandazione valida per il triennio 2018-2020 ha visto in particolare la carenza di dati relativi ai livelli dello iodio e soprattutto l'assenza di informazioni specifiche in merito alla tipologia di alghe campionate.

**Sulla base di quanto premesso, si prevede, per il 2025, per ciascuna Regione/PA, di continuare la ricerca specifica dello iodio sulle alghe secondo quanto riportato nelle tabelle 1 e 2.**

Come precisato nella raccomandazione, il campionamento deve essere effettuato secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione e, oltre all'indicazione della specie, è fondamentale che venga precisato se sono stati analizzati prodotti freschi, essiccati o trasformati.

- **RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/907 RELATIVA AL MONITORAGGIO DEL NICHEL NEGLI ALIMENTI**

Dal momento che il nichel è un metallo ampiamente diffuso nella superficie terrestre e, visto il rischio di tossicità per la riproduzione e lo sviluppo, derivante dall'esposizione orale cronica al nichel, la CE nell'anno 2024, ha introdotto Limiti Massimi per il Nichel in alcune categorie alimentari, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2025, e pubblicato una nuova raccomandazione in quanto per alcuni alimenti è ancora necessario continuare a raccogliere dati di occorrenza.

Pertanto, gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare e delle altre parti interessate, alla luce della nuova raccomandazione, sono stati nuovamente invitati dall'EFSA a svolgere un'attività di monitoraggio relativa alla presenza di nichel con particolare riferimento ad alcune categorie per le quali i dati di occorrenza sono limitati.

**In particolare, nella nuova raccomandazione, la CE ha chiesto agli Stati Membri di continuare a raccogliere dati su campioni di creme spalmabili a base di cioccolata e/o nocciole e su bevande a base di soya e prodotti a base di tofu. Pertanto per il 2025 il monitoraggio per ciascuna Regione/Provincia Autonoma, si concentrerà sul campionamento di questi prodotti, secondo quanto riportato nelle Tabelle 1 e 2.**

Il campionamento deve essere effettuato secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione.

- **RACCOMANDAZIONE (UE) 2014/118 SUL MONITORAGGIO DI TRACCE DI RITARDANTI DI FIAMMA BROMURATI NEGLI ALIMENTI**

I retardanti di fiamma bromurati sono miscele di sostanze chimiche che vengono aggiunte a un'ampia gamma di prodotti, anche per usi industriali, per diminuirne l'infiammabilità. Molti di essi, sono persistenti, bioaccumulabili e tossici sia per gli esseri umani sia per l'ambiente e si sospetta che possano essere all'origine di effetti neurocomportamentali e di alterazioni endocrine. Su richiesta della Commissione europea, il gruppo scientifico dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare, ha adottato tra il 2010 e il 2021 sette pareri scientifici su diverse classi di retardanti di fiamma bromurati, ma per alcune classi di alimenti risulta necessaria la raccolta di ulteriori dati più dettagliati.

**Per il 2025 si richiede, pertanto, di continuare il monitoraggio della classe di retardanti di fiamma appartenenti agli eteri di difenile polibromurato (PBDE), per ciascuna Regione/PA, su alici o acciughe (fresche o congelate, non trasformate) secondo quanto riportato nelle tabelle 1 e 2.**

Il campionamento deve essere effettuato secondo le procedure di cui al regolamento (UE) 2017/644.

- **RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/1431 DELLA COMMISSIONE RELATIVA AL MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE NEGLI ALIMENTI**

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono state, ed alcune di esse lo sono tuttora, ampiamente utilizzate in campo industriale e in applicazioni di consumo. La contaminazione degli alimenti con queste sostanze è dovuta principalmente al bioaccumulo nelle catene alimentari acquisite e terrestri e all'uso di materiali a contatto con gli alimenti contenenti PFAS. Nel 2020, su richiesta della

Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sul rischio per la salute umana connesso alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti. L'Autorità ha concluso che il PFOS, il PFOA, il PFNA e il PFHxS possono provocare effetti sullo sviluppo e possono avere effetti nocivi sul colesterolo sierico, sul fegato nonché sul sistema immunitario e sul peso alla nascita. Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, la Commissione europea ha pertanto fissato, nel 2022, i tenori massimi di tali sostanze in alcuni prodotti alimentari. L'Autorità ha tuttavia osservato che, per molti alimenti, manca ancora una serie rappresentativa di dati di occorrenza e ha pertanto raccomandato di raccogliere tali dati per un'ampia gamma di PFAS in un'ampia gamma di alimenti di largo consumo.

**Tra le matrici alimentari indicate nella raccomandazione, per il 2025 ad ogni Regione/PA, è richiesto di prelevare campioni di latte bovino confezionato e campioni di alimenti per la prima infanzia (limitatamente ad alimenti a base di carne o pesce).**

Benché sia auspicabile determinare quanti più analiti possibili tra quelli elencati nella raccomandazione, sarebbe opportuno determinare almeno i quattro PFAS ritenuti prioritari (PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS).

Il campionamento deve essere effettuato secondo le procedure di cui al regolamento (UE) 2022/1428 della Commissione che stabilisce metodi di campionamento e di analisi per il controllo delle sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari.

**Tabella 1: coppia di contaminante/matrice alimentare individuata per ogni Raccomandazione UE**

Raccomandazione	Analita	Matrice
2022/1342/UE	MERCURIO e METILMERCURIO	Tonno/Pesce Spada <sup>1</sup>
2019/1888/UE	ACRILAMMIDE	Chips vegetali Frutta a guscio tostata
2018/464/UE	IODIO	Alghe marine <sup>2</sup>
2024/907/UE	NICHEL	Crema spalmabile a base di cioccolata e/o nocciole Bevande liquide a base di soya Prodotti a base di tofu
2014/118/UE	PBDE	Alici/acciughe <sup>1</sup>
2022/1431/UE	PFAS	Latte bovino <sup>3</sup> Alimenti per la prima infanzia <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Campionare esclusivamente il prodotto fresco e/o congelato (non campionare il prodotto trasformato).

<sup>2</sup> Precisare la specie e se trattasi di prodotto fresco, essiccato o trasformato.

<sup>3</sup> Campionare latte bovino confezionato.

<sup>4</sup> Limitatamente ad alimenti per la prima infanzia a base di carne o pesce.

**Tabella 2: Numero minimo di campioni ripartito per Regione/Provincia Autonome**

Regione	Numero minimo di campioni	Mercurio e metilmercurio	Acrilammide	Iodio	Nichel		PBDE	PFAS			
		Tonno e pesce spada	Chips vegetali	Frutta a guscio tostata	Alge marine	Crema spalmabile a base di cioccolata e/o nocciole	Bevande a base di soya	Prodotti a base di tofu	Alici/acciughe	Latte bovino confezionato	Alimenti per la prima infanzia a base di carne o pesce
Abruzzo	5	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
Basilicata	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Calabria	7	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
Campania	20	2	2	1	2	1	3	2	2	3	2
Emilia Romagna	15	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1
Friuli Venezia Giulia	4	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Lazio	19	2	2	2	2	1	2	2	2	1	3
Liguria	5	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
Lombardia	34	1	3	2	2	1	6	6	3	5	5
Marche	5	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
Molise	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Piemonte	15	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
P.A. Bolzano	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
P.A. Trento	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Puglia	15	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1

Regione	Numero minimo di campioni	Mercurio e metilmercurio	Acrilammide	Iodio	Nichel			Pbde	PFAS		
		Tonno e pesce spada	Chips vegetali	Frutta a guscio tostata	Alge marine	Crema spalmabile a base di cioccolata	Bevande a base di soya	Prodotti a base di tofu	Alici/acciughe	Latte bovino confezionato	Alimenti per la prima infanzia a base di carne o pesce
Sardegna	6	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0
Sicilia	16	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
Toscana	13	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2
Umbria	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Valle d'Aosta	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Veneto	17	2	2	1	2	1	1	3	2	1	2
ITALIA	210	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

## 5. Indicazioni per l'inserimento dei dati nel sistema informativo NSIS-RaDISAN

I risultati dei controlli effettuati sulla base di quanto programmato nel presente piano, vanno inseriti nel flusso MON del sistema informativo NSIS-RaDISAN, come da indicazioni riportate nelle Linee Guida Radisan per l'anno 2025.

Piano/attività	progID	progType	progLegalRef	sampStrategy
Piano contaminanti MONITORAGGI, controlli territoriali ed extrapiani delle regioni e province autonome	MON	K005A	N129A	ST10A

**Si evidenzia che l'inserimento dei dati relativi all'analisi del mercurio e del metilmercurio su campioni di tonno o pesce spada, può essere effettuato anche nel flusso 1881, considerando che l'analisi del mercurio rientra nei campionamenti ufficiali in quanto in tali specie di pesci il mercurio è normato dal Regolamento (UE) 2023/915. E' fondamentale, in ogni caso, che i risultati dell'analisi del mercurio e del metilmercurio vengano trasmessi insieme nello stesso flusso, per consentire l'accoppiamento dei dati e permettere ad EFSA di calcolare il rapporto tra metilmercurio e mercurio totale, obiettivo finale della relativa raccomandazione, considerata l'elevata tossicità del metilmercurio rispetto al mercurio inorganico.**

## 6. Referenti del piano

### Ministero della Salute

- Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione - Ufficio 6  
- Dott.ssa Maria Bernadetta Majolini – mb.majolini@sanita.it; Tel. 06 59943316

### Istituto Superiore di Sanità

- Laboratorio Nazionale di riferimento per i metalli e i composti azotati negli alimenti  
- Dott.ssa Angela Sorbo - angela.sorbo@iss.it; Tel. 06 49902374  
- Dott.ssa Marilena D'Amato - marilena.damato@iss.it; Tel. 06 49902349  
- Dott.ssa Anna Chiara Turco – annachiara.turco@iss.it; Tel. 06 49903730
- Laboratorio di riferimento per i contaminanti da processo  
- Dott. Paolo Stacchini – paolo.stacchini@iss.it; Tel. 06 49902533

### Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

- Laboratorio Nazionale di Riferimento per gli inquinanti organici persistenti alogenati nei mangimi e negli alimenti  
- Dott. Gianfranco Diletti - g.diletti@izs.it; Tel. 0861 332453  
- Dott.ssa Roberta Ceci - r.ceci@izs.it; Tel. 0861 332453

Piano nazionale di monitoraggio di contaminanti industriali e ambientali in alimenti non regolamentati. Anno 2025

Tabella\_1

Pericoli da ricercare	Mercurio e metilmercurio	Acrilammide		Iodio	Nichel			PBDE	PFAS		N. totale di campioni per Regioni/Province autonome
Pericoli da ricercare	Mercurio e metilmercurio	Acrilammide		Iodio	Nichel			PBDE	PFAS		
ASP	Tonno e pesce spada (1) SIAOA	Chips vegetali	Frutta a guscio tostata	Alghe marine (2)	Crema spalmabile a base di cioccolata e/o nocciole	Bevande a base di soya	Prodotti a base di tofu	Alici/acciughe (1) SIAOA	Latte bovino confezionato (3) SIAOA	Alimenti per la prima infanzia a base di carne o pesce (4)	
Agrigento	1							1			2
Caltanissetta		1									1
Catania				1			1			1	3
Enna			1								1
Messina	1				1						2
Palermo				1		1		1			3
Ragusa		1							1		2
Siracusa						1			1		2
Trapani	1									1	2
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>

(1) - Campionare esclusivamente il prodotto fresco e/o congelato (non campionare il prodotto trasformato).

(2) - Precisare la specie e se trattasi di prodotto fresco, essiccato o trasformato.

(3) - Campionare latte bovino confezionato.

(4) - Limitatamente ad alimenti per la prima infanzia a base di carne o pesce.